

In senato il dlgs correttivo della legge Brunetta che applica il dl 78

Facile licenziare i vecchi

Una circolare con i criteri esclude la motivazione

Pagina a cura
DI ANTONIO G. PALADINO

Licenziamenti pubblici senza motivazione. La p.a. che voglia mandare a casa il dipendente che ha raggiunto l'anzianità di 40 anni di contributi potrà farlo liberamente se ha preventivamente reso noto, attraverso un atto generale di organizzazione interna (per esempio una circolare) i criteri applicativi con cui intende risolvere i contratti di lavoro. Senza bisogno di ulteriori motivazioni. La chance è prevista nella manovra correttiva dei conti pubblici del 2010 (dl 78), ma evidentemente ha fatto sorgere parecchio contenzioso se è stato necessario un dlgs a meglio specificarne la portata. Il provvedimento, correttivo di alcune disposizioni contenute nella riforma Brunetta è approdato in senato per il previsto iter parlamentare. Come si ricava dalla relazione tecnica di accompagnamento, l'esecutivo mette in evidenza che si intende risolvere una questione

controversa che, in molti casi, ha dato luogo a numerosi contenziosi in sede giurisdizionale. Si tratta della disposizione contenuta all'articolo 17, comma 35 novies del dl n. 78/2009, con la quale si dà la facoltà alle pubbliche amministrazioni di poter risolvere, unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il contratto di lavoro del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, che ha compiuto un'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Sulla questione, rileva la stessa relazione di accompagnamento, sono emerse «divergenze interpretative di diritto transitorio», che hanno alimentato un diffuso contenzioso e conflitti tra parti sociali e pubbliche amministrazioni, se non tra le stesse p.a. e il personale da queste dipendenti. Occorre, pertanto, adottare le necessarie correzioni per garantire l'applicazione della riforma sul pubblico impiego, «nei tempi stabiliti dal legislatore ed in un quadro giuridico certo ed uniforme, che sia tale da sostenere anche l'azione dei



Renato Brunetta

dirigenti pubblici, chiamati ad applicare le nuove regole».

Con la disposizione correttiva, pertanto, si aggiunge il comma 1 bis all'articolo 32 del dlgs n.150/2009, specificando espressamente che le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere conferito dalla norma osservata, senza fornire ulteriori motivazioni al dipendente. A patto, però, che le stesse abbiano preven-

tivamente determinato in via generale, con atto generale di organizzazione interna, i criteri applicativi della citata disposizione. A maggior garanzia, viene altresì previsto, che tale atto sia preventivamente sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Lo schema di dlgs, altresì, interviene anche con un'ulteriore disposizione, con la quale si intende superare un equivoco incorso in sede di prima applicazione dell'articolo 65 del dlgs n.150/2009. Con l'innovazione recata dallo schema in esame, si precisa, infatti, che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi, disposta dai commi 1, 2 e 4 del citato articolo, opera solo nei confronti di quelli già «vigenti» alla data del 15.11.2009 (la data di entrata in vigore della riforma Brunetta). Precisando, inoltre, che i contratti collettivi integrativi successivi a tale data, dovranno essere stipulati nel pieno rispetto delle disposizioni recate dal citato dlgs n.150/2009 (sul punto si veda *ItaliaOggi* del 22.1.2011).

© Riproduzione riservata

CIRCOLARE RGS

Pensioni, poteri all'Inpdap

I provvedimenti di pensione definitiva del personale pubblico, posto che è cessata la fase transitoria (ex legge n. 335/95), durante la quale le amministrazioni statali hanno espletato le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza (i cui pagamenti sono a carico dell'Inpdap), non dovranno più essere sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti. Ne consegue che le amministrazioni dovranno trasmettere i provvedimenti pensionistici direttamente alla competente sede Inpdap, per la successiva messa in pagamento e la relativa notifica agli interessati. È quanto chiarisce la ragioniera generale dello stato, Mario Canzio, ricorda che, per effetto dell'articolo 2, commi 1 e 3 della legge n. 335/1995, nell'istituire presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici degli statali, è stata altresì prevista una fase transitoria durante la quale le amministrazioni pubbliche (centrali e periferiche) continuavano ad espletare le attività legate alla liquidazione delle pensioni degli statali, con oneri, poi, a carico dello stesso istituto previdenziale. Progressivamente, l'Inpdap è subentrato nelle competenze pensionistiche delle amministrazioni, fermo restando che le stesse restano competenti per il personale cessato in data anteriore alla data del predetto subentro, nonché per le istanze del personale inerte, ad esempio, riscatti e ricongiungimenti, anche queste presentate anteriormente alla data del predetto subentro. Sul punto, la Corte dei conti, con le decisioni sopra richiamate, ha rilevato che, essendo ormai definitivamente superato il regime transitorio previsto dalla legge n. 335/95, «i provvedimenti pensionistici non devono più essere sottoposti al proprio controllo di legittimità successivo». Da ciò, ne consegue che per il personale della p.a. a decorrere dalle date di cessazione del periodo transitorio, i provvedimenti di pensione definitiva non devono essere più sottoposti al vaglio di legittimità successiva della Corte dei conti.

© Riproduzione riservata

È IN EDICOLA

NUMERO DOPPIO

Case & Country

APULIA

ARTE, MARE & CAMPAGNA

In collaborazione con

Classeditori

Pyglin

IL PIACERE DIVIVERE E VIAGGIARE LA CAMPAGNA

Le linee guida della Corte dei conti

Controlli gestione in contraddittorio

Nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali, esercitata dalla Corte dei conti, un punto fondamentale è costituito dal contraddittorio tra la stessa amministrazione e il magistrato relatore della verifica. Infatti, in tal modo, la pubblica amministrazione potrà adottare eventuali misure auto correttive. È questo uno dei passaggi rilevanti contenuti nelle linee guida che devono sovrintendere all'esercizio del controllo sulla gestione che la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello stato, ha raccolto in un documento pubblicato ieri (delib. 5/2011). Il primo punto da cui si avvia il lavoro della magistratura contabile è la programmazione. Il compito della sezione centrale di controllo di legittimità è, infatti, quello di «segnalare significativi ritardi e anomalie nell'azione amministrativa», così da consentire alle amministrazioni interessate di porre in essere i provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni che la Corte stessa ha accertato. Tali operazioni devono essere «guidate» da piani di controllo triennali e annuali, tenendo conto delle priorità eventualmente deliberate dalle competenti commissioni parlamentari. Il pro-

gramma triennale è aggiornato ogni anno e tiene conto di alcuni fattori, tra cui la conoscenza che nella gestione da sottoporre a controllo sussistano «elementi sintomatici di criticità», ovvero quando si voglia accertare il corretto impiego di trasferimenti e contributi. Nell'ambito del potere istruttorio, il magistrato cui viene assegnata, con ordinanza presidenziale, l'attività da verificare, può chiedere alle amministrazioni di controllare «qualsiasi atto o notizia», così come può eseguire degli accessi diretti. Altresì, può disporre audizioni di dirigenti e figure apicali degli uffici, «al fine di chiarire punti fondamentali delle gestioni sottoposte al controllo». Fase fondamentale, quella del contraddittorio. In questo passaggio, rileva la deliberazione, si dovranno formalizzare le note emerse nell'istruttoria, fissare un termine per ciascun adempimento istruttorio (non inferiore a 15 giorni) e chiarire «analiticamente» i punti controversi anche attraverso lo scambio di corrispondenza. Ciò potrà favorire, le eventuali misure autocorrettive adottate dall'amministrazione controllata. Infine, della fissazione dell'adunanza di discussione del referto verrà data notizia anche alle amministrazioni interessate che potranno presentare memorie.